

Copia

Ric. n. 8/2013




CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott
Dott
Dott
Dott
Dott



Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente-relatore

DECISIONE

- letto il ricorso presentato nell'interesse del partito politico denominato "GRANDE SUD" e per esso da Gennaro Ruggiero, Coordinatore Regionale Toscana di detto partito;

- lette le controdeduzioni dell'Ufficio elettorale regionale della Toscana presso la Corte di appello di Firenze;

- Ritenuto che l'Ufficio elettorale regionale della Toscana ha ricusato, con provvedimento del 22 gennaio 2013, la lista di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica del partito recante il contrassegno "GRANDE SUD" - presentata da Flavio Bindi, persona designata allo scopo giusta comunicazione del Ministero dell'interno - per la totale mancanza delle sottoscrizioni della anzidetta lista

e in difetto della dichiarazione di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, primo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni, non essendosi, altresì, ritenuto rilevante <<il dichiarato accordo politico con il Movimento Federation Autonomiste, a sua volta rappresentativo della "Vallee d'Aoste" che alle ultime elezioni alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica ha conseguito un seggio, la quale soltanto è esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni>>;

- che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso Gennaro Ruggiero, coordinatore regionale Toscana del partito politico "GRANDE SUD", il quale deduce l'erroneità della decisione assunta dall'Ufficio elettorale regionale, giacché "GRANDE SUD" avrebbe "con la lista collegata un parlamentare eletto nella precedente legislatura" e cioè Antonio Fosson, eletto al Senato della Repubblica per la lista "Vallee d'Aoste", composta da "Union Valdôtaine", "Stella Alpina" e "Federation Autonomiste".

- Considerato che, in forza dell'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 533 del 1993 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), i ricorsi avverso le decisioni di eliminazioni di liste o di candidati possono essere proposti, dinanzi a questo Ufficio centrale nazionale, soltanto dai delegati delle liste dei candidati, i quali sono indicati nella stessa dichiarazione di presentazione delle liste, da depositarsi, unitamente al contrassegno, presso il Ministero dell'interno, il quale, a sua volta, provvede a comunicare detta dichiarazione all'Ufficio elettorale competente (artt. 8 e 9 del citato d.lgs. n. 533 del 1993, che rinviano alla disposizione di cui agli artt. da 14 a 21 del d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni, recante il testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati);

- che dalla comunicazione in data 18 gennaio 2013, inviata dal Ministero dell'interno all'Ufficio elettorale

regionale della Toscana, risultano designati, ai fini della presentazione della lista dei candidati del movimento politico "GRANDE SUD" per il Senato della Repubblica, Flavio Bindi, quale rappresentante effettivo, e Denis Stefano Marcucci, quale rappresentante supplente;

- che, peraltro, nella dichiarazione di presentazione depositata dal movimento politico "GRANDE SUD", datata 8 gennaio 2013, il delegato alla presentazione della lista risulta essere l'anzidetto Flavio Bindi;

- che la lista "GRANDE SUD" è stata effettivamente presentata da Flavio Bindi, come attestato dalla Cancelleria dell'Ufficio elettorale regionale della Toscana presso la Corte di appello di Firenze in data 21 gennaio 2013;

- che, pertanto, Gennaro Ruggiero, in quanto soggetto non delegato della lista di candidati all'elezione del Senato della Repubblica del movimento politico "GRANDE SUD", non è legittimato a proporre ricorso avverso la decisione di ricusazione di detta lista;

- che, peraltro, sussiste anche l'ulteriore concorrente motivo di ricusazione della lista in questione accertato dall'Ufficio elettorale regionale, posto che, ai fini di essere esentati dalla presentazione delle sottoscrizioni in quanto "partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica" (art. 9, comma 3, del. d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni), occorre, per l'appunto, essere il partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento con almeno un deputato o senatore e non già - come nel caso di specie - altro partito o gruppo politico che, senza alcuna rappresentanza parlamentare, abbia però stretto, con i predetti soggetti, un accordo politico;

- che, pertanto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

I Componenti

Il Presidente

Depositato in Segreteria

oggi

85/113 del 10/15

il segretario